

PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID-19 DPCM 26 aprile 2020

PROCEDURA AERAZIONE E RICAMBI D'ARIA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (da portare a conoscenza della ditta manutentrice)

Nelle sedi dotate di finestre apribili, dovrà essere garantito il ricambio d'aria nel corso della giornata, a cura del personale che occupa i singoli locali.

Per impianti di climatizzazione e ventilazione (il ricambio di aria avviene comunque quotidianamente dalle 6 della mattina alle 18 della sera):

- L'azienda assicura il cambio dei filtri ogni 2 mesi dei sistemi di aerazione da parte della ditta manutentrice.
- Secondo Il Protocollo per la riduzione del rischio da diffusione del sars-cov2-19 mediante gli impianti di climatizzazione e ventilazione esistenti"- fonte ISS - sono consigliati alcuni interventi di seguito elencati da far eseguire alla ditta manutentrice:
 1. aumento della portata d'aria
 2. forzatura serrande in sola aria esterna
 3. disattivazione o by-pass del recuperatore di calore
 4. mantenimento del setpoint umidità relativa al di sopra del 40%
 5. funzionamento in continuo dell'immissione di aria esterna

PROCEDURA MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

L'ingresso in azienda avverrà come di seguito indicato:

- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 sarà preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, l'azienda fornirà la massima collaborazione.

In tutti i casi, saranno assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie saranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

PROCEDURA – IMPRESE IN APPALTO

Per le ditte che svolgono interventi lavorativi (spesso all'interno degli stessi spazi aziendali, permanendo anche per un tempo prolungato, a carattere abituale) come ad es. imprese di pulizia, imprese di manutenzione, ecc. sono previste specifiche procedure.

Le modalità di accesso sono definite mediante apposite istruzioni scritte affisse mediante depliant e/o opuscoli.

Potranno, quindi, essere estese per questi lavoratori le procedure previste per i divieti di ingresso, di permanenza in azienda e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio, quando presenti sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri sintomi di natura influenzale allo stesso modo dei lavoratori aziendali. Quindi in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente ASSAM ed entrambe le aziende dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti (vedi PROCEDURA - MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA).

Anche in caso di provenienza da zone a rischio o in caso di contatto con persone risultate positive al COVID-19, nei 14 gg. precedenti, o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. In entrambi i casi dovranno essere regolate le modalità di comunicazione al dirigente delegato (art. 16 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Al fine di condividere le misure predisposte, dovranno collaborare e coordinarsi i due datori di lavoro tra i quali vi è un contratto di appalto, in modo anche da stabilire le regole di comunicazione

verso i propri occupati. Tra le informative che dovranno essere date, vi dovranno essere le indicazioni nel caso si verificasse una delle condizioni dapprima richiamate.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

Il dirigente delegato (art.16 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) tramite i responsabili dei procedimenti, e le P.O. che detengono direttamente rapporti con le imprese, sono tenuti a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e dovranno vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.